

N. R.G. 4622/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA

Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Corinna Beconi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4622/2018** promossa da:
Capovani Barbara c.f. CPV BBR 68B51 L833 M, in proprio e quale genitore
esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Bellandi Mia nata a
Pisa il 27.10.2005, attrice opponente, con avv. Pietro Gustinucci

contro

P&C srl p.i. 02150390504, convenuta opposta, con avv. Andrea Duretti

▯▯▯

la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note
depositate dalle parti.

Conclusioni Capovani I memoria ex art. 183 cpc: *“IN VIA PRELIMINARE
accertata e dichiarata l’esistenza nel contratto di appalto per cui è causa di
una clausola arbitrare e, quindi, la fondatezza della exceptio compromissi
formulata dalla comparente, dichiarare l’improponibilità della domanda
monitoria ovvero l’incompetenza del giudice statale a conoscere della
controversia e per l’effetto, in ogni caso, revocare e/o annullare e/o
dichiarare nullo il Decreto ingiuntivo n. 1363/2018 (R.G.n. 2406/2018),
emesso dal Tribunale di Pisa in data 11.9.2018 NELL’EVENTUALE MERITO
IN TESI dichiarare nullo e/o annullare e/o comunque revocare il Decreto
ingiuntivo opposto, stante l’incertezza e/o l’illiquidità e/o l’inesigibilità del
credito azionato monitoriamente e comunque l’illegittimità ed infondatezza
della pretesa creditoria IN IPOTESI accertato e dichiarato che il corrispettivo*



richiesto dalla P.&C. S.r.l. per l'appalto intervenuto con l'attrice è ingiustificato, eccessivo ed arbitrariamente determinato in modo unilaterale da parte dell'appaltatrice: I. determinare in una somma non superiore a complessivi euro 30.000,00 o in quella diversa ritenuta di legge, di ragione e di giustizia, il totale corrispettivo di spettanza dell'appaltatrice per la realizzazione di tutte le opere eseguite e quindi dichiarare che, rispetto al corrispettivo così determinato, alla stessa è dovuta la minor somma di euro 20.000,00, o quella diversa ritenuta di legge, di ragione e di giustizia, in considerazione delle attività non prestate e delle opere non eseguite, in ogni caso detraendo poi dalla somma in tal modo determinata gli importi già versati a titolo di acconto ed anticipo spese per come saranno esattamente individuati e provati in corso di causa; II. diminuire la somma, per come determinata al punto I che precede, ai sensi dell'art. 1668 Cod. civ., in proporzione alle difformità e vizi delle opere realizzate dall'appaltatrice, per come saranno individuate e quantificate in corso di causa, eventualmente utilizzando quale parametro i costi che la comparente ha dovuto sostenere, direttamente ed indirettamente, per conformarle alla buona regola; III. condannare l'appaltatrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1668 Cod. Civ., a risarcire la comparente dei danni che la stessa ha subito in ragione della non corretta esecuzione delle opere appaltate, in misura pari a euro 10.000,00 o in quella diversa che verrà accertata in corso di causa. In ogni caso con vittoria di competenze e spese del presente giudizio”.

Conclusioni P&C srl I memoria ex art. 183 cpc: “si insiste affinché sia confermato il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata si chiede che il giudice, qualora ritenga che parte del credito sia assoggettato a clausola compromissoria, condanni controparte a corrispondere le somme dovute per i lavori extra contratto, ammontati ad € 34.017,71”.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
AI SENSI DEGLI ARTT. 132 CPC E 118 DISP.ATT.CPC



La P&C srl ricorreva in monitorio chiedendo ingiungersi a Capovani Barbara il pagamento di € 46.127,71, oltre interessi e spese della procedura, portati dalle fatture n. 16, 18 e 22/2018 emesse in esito al contratto di appalto stipulato tra le parti il 2.03.2017 *“per lavori relativi all’impianto elettrico e speciali da eseguire nell’edificio da ristrutturare di proprietà della Sig.ra Mia Belandi in Corso Italia, 65”* (cfr. ricorso in monitorio p.1).

Capovani Barbara proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1363/2018 formulando eccezione pregiudiziale per la presenza di clausola compromissoria nel contratto di appalto e comunque contestando il merito della pretesa.

Si costituiva la P&C srl formulando difese in fatto e diritto e deducendo che le fatture n. 18 e 22/2018 erano relative a *“ulteriori e differenti lavorazioni richieste dal committente al di fuori del citato contratto di appalto”* e che pertanto non erano soggette all’applicazione della clausola compromissoria, tanto si rileva sia dal contratto che dalla descrizione delle fatture emesse per acconto e saldo per *“lavori extra a corpo”*; deduceva sulla debenza delle somme ingiunte.

ooooo

La proprietaria dell’immobile sito in Pisa Corso Italia 65/68 Mia Bellandi – e per essa minore la madre Barbara Capovani usufruttuaria dell’immobile – e la società Pannocchia & Cantini (P&C srl) impianti elettrici stipulavano il 2.03.2017 il contratto di appalto avente a oggetto *“lavori relativi all’impianto elettrico e speciali da eseguire nell’edificio da ristrutturare in Corso Italia 65 Pisa”*; il contratto contiene al n. 21 la seguente clausola di arbitrato *“Qualunque contestazione o vertenza sorta fra le parti sull’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto e non composta amichevolmente, dovrà essere risolta con giudizio arbitrale....[seguono regole di nomina degli arbitri]”,* di talché parte



opponente formulava l'eccezione pregiudiziale. Sul punto la P&C precisava che delle tre fatture azionate in monitorio solo una riguardava il saldo delle lavorazioni di cui al contratto di appalto, mentre le fatture n. 18 e 22 del 2018 di complessivi € 34.017,71 erano relative a lavori extra contratto per i quali non si applicava la clausola compromissoria.

Le fatture 18 e 22/2018 riportano nella descrizione *“lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso l'immobile ad uso civile abitazione sito in Corso Italia nr. 65/69 a Pisa. SCIA prot. Nr. 4039 al Comune di Pisa del 27/11/2016 corrispettivo per rifacimento impianto elettrico 1° acconto lavori extra a corpo”* la n. 18, identica descrizione ma *“a saldo lavori extra a corpo”* la n. 22. Il numero di protocollo della SCIA è il medesimo dei lavori di cui al *“contratto di appalto scrittura privata del 02/03/2017 SCIA prot. Nr. 4039 al Comune di Pisa del 27/11/2016”* (cfr. ad esempio fattura n. 16/2018).

Il contratto di appalto prevedeva (art. 4) sia lavori a corpo che lavori a misura e lavori in economia, per questi ultimi si prevedeva che *“saranno contabilizzati nella loro entità le prestazioni d'opera, materiali, noleggi e trasporti, richieste come tali dalla Direzione dei Lavori ... Saranno contabilizzati con gli stessi criteri i lavori ed opere inerenti alla esecuzione di modifiche di lieve entità ...”*; quindi i lavori in economia previsti come possibili nel contratto di appalto non sono identificabili con le modifiche o le varianti di cui al successivo art. 5, dove viene stabilito l'importo complessivo dell'appalto (17.500,00) che deve ritenersi riferibile alla parte di lavori prevista a corpo. All'art. 15 (nuovi prezzi) viene ulteriormente specificato che *“qualora vengano ordinate all'appaltatore opere, somministrazioni o prestazioni il cui prezzo non sia contemplato nell'elenco contrattuale, le parti contraenti, prima della esecuzione, concorderanno i nuovi prezzi in analogia con quelli contrattuali. Mancando il riferimento di cui sopra, ci si baserà sui costi di libero mercato con la maggiorazione del 15% per spese generali e del 10% per utili di impresa. In caso di mancato*



accordo, sarà facoltà delle parti di formulare riserve o ricorrere all'arbitrato, secondo le modalità di cui ai successivi art. 20 e 21".

L'art. 20 si occupa delle riserve e controdeduzioni e, per quanto di interesse, prevede che *"entro 15 giorni dalla formulazione delle riserve [che possono riguardare anche l'interpretazione delle clausole contrattuali], le parti dovranno presentare le proprie controdeduzioni. Qualora non si raggiungesse un accordo, potrà essere investito del giudizio sulle controversie il collegio arbitrale al quale le parti potranno adire in qualsiasi momento, anche durante il corso dei lavori"*. L'art. 21 (Arbitrato) è stato avanti ritrascritto e dalla facoltà per le parti passa all'obbligo per cui qualunque controversia *"dovrà essere risolta con giudizio arbitrale"*.

Deve ritenersi, preliminarmente, che i lavori per il cui pagamento la convenuta opposta è ricorso in monitorio siano riferibili al contratto nel quale espressamente è prevista la possibilità di richiedere all'appaltatrice ulteriori lavori da contabilizzare in economia; la previsione pattizia è ben presente anche alla creditrice che nel ricorso in monitorio deduce che le fatture n. 16, 18 e 22/2018 sono state emesse in esito al contratto di appalto del 2.03.2017 *"per lavori relativi all'impianto elettrico e speciali da eseguire nell'edificio da ristrutturare"* e nella comparsa di costituzione cerca di modificare la *causa petendi* del credito azionato sostenendo che si tratti di lavorazioni eseguite al di fuori del contratto di appalto, non produce una diversa scheda contrattuale ma la contabilità relativa ai lavori extra; in sostanza, i lavori cd. extra sono da intendersi tali rispetto al capitolato-computo metrico allegato al contratto e rispetto al quale era stato previsto un prezzo a corpo, ma nascono certamente dallo stesso rapporto contrattuale che, come avanti visto, prevedeva (cfr. art. 15) la possibilità di eseguire opere il cui prezzo non era contemplato nell'elenco contrattuale, cioè lavori in economia; a ulteriore conferma di ciò sta l'indicazione nelle fatture della medesima pratica amministrativa sulla base della quale i lavori sono stati eseguiti.



L'interpretazione delle clausole avanti richiamate, ai sensi degli artt. 1362 e ss. cc, deve essere nel senso che le tutte le controversie comunque nascenti dall'esecuzione o interpretazione del contratto devono essere compromesse in arbitri, perché l'alternativa che viene descritta nei richiamati articoli è di formulare riserve e controdeduzioni o ricorrere agli arbitri, non certamente quella di formulare riserve o ricorrere al giudice ordinario, pena la perdita di senso (e di effetti) della clausola di arbitrato dell'art. 21 contrariamente al principio di conservazione del contratto ex art. 1367 cc.

Ciò posto, l'art. 808 *quater* cpc prevede che *“Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”* (sottolineatura nostra); la norma deve essere interpretata estensivamente nel senso non solo di considerare arbitrabili tutte le controversie, comprese le questioni attinenti all'interpretazione del contratto (come peraltro espressamente previsto dalla clausola n. 21), ma anche tutte le controversie nascenti dal rapporto; altrimenti detto, vengono escluse dalla competenza arbitrale le controversie per le quali il contratto sia solo occasione (fatto storico) e la *causa petendi* della pretesa sia fondata su un titolo diverso non dipendente dal rapporto contrattuale (p.es. responsabilità aquiliana).

Recentemente, Cass. n. 15613/2021 su fattispecie analoga per lavori extra contratto ma previsti, come nel caso di specie (art. 15 contratto), previo accordo sui nuovi prezzi, argomenta: *“Occorre considerare non solo l'ampiezza della clausola compromissoria, riferita a tutte le controversie relative all'esecuzione e all'interpretazione del contratto, ma anche la circostanza che, nello stesso contratto, le parti hanno contemplato la possibilità di ulteriori lavori: sia facendo salve le eventuali modifiche che si ritenesse di dover apportare per sopraggiunte esigenze di carattere tecnico riscontrabili all'atto dell'esecuzione e per variazioni ritenute necessarie per*



un utilizzo più funzionale dell'immobile; sia disciplinando il caso di eventuali lavorazioni non inserite nell'elenco prezzi allegato al contratto (l'esecuzione delle quali è subordinata al "previo concordamento ed approvazione del relativo nuovo prezzo determinato facendo riferimento al prezzario regionale..."). In questo contesto la clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto radica la competenza arbitrale anche con riguardo alle controversie per opere extra-contratto, giacché trattasi di opere che comunque traggono titolo nella medesima fonte negoziale e tenuto conto della volontà delle parti di deferire agli arbitri tutte le controversie relative all'esecuzione e all'interpretazione del contratto di appalto. Difatti, le parti che hanno scelto l'arbitrato con riferimento alle liti future che derivano dal contratto, hanno fatto ciò con riferimento a tutte le liti che si ricollegano al contratto, tra cui quelle relative al corrispettivo per lavori aggiuntivi eseguiti dall'appaltatore".

Conclusivamente, il decreto ingiuntivo opposto n. 1363/2018 deve essere revocato e, in accoglimento della proposta opposizione, la domanda di condanna azionata in via monitoria deve essere dichiarata improponibile perché devoluta alla cognizione degli arbitri.

Le spese processuali seguono la soccombenza da distrarsi a favore del procuratore dichiaratori antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Capovani Barbara contro P. & C. srl, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 1363/2018 e dichiara improponibile la domanda per incompetenza del giudice ordinario;
- 2) condanna la convenuta opposta a pagare al procuratore della parte attrice opponente, dichiaratosi antistatario, le spese processuali che



liquida in complessivi € 9.044,40, oltre CU e marca, oltre 15% per rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge..

Pisa, 6 novembre 2023

IL GIUDICE ONORARIO
dott. Corinna Beconi

